



Ordinanza

sui domini Internet (ODIn)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 novembre 2014¹ sui domini Internet è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 10 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 15b cpv. 2

² Chiede nel contempo al titolare di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 10 giorni.

Art. 15d^{bis} Misure in caso di sospetto di abuso: blocco di nomi di dominio di nuova attribuzione

¹ Il gestore del registro può bloccare per 10 giorni un nome di dominio la cui attribuzione risale a meno di 90 giorni prima, se motivi fondati gli permettono di supporre che il titolare:

- a. ricorra manifestamente a dati d'identificazione falsi o usurpi l'identità altrui;
e
- b. utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito.

¹ RS 784.104.2

² Chiede nel contempo al titolare di identificarsi entro 10 giorni.

³ Se il titolare non si identifica correttamente entro 10 giorni, il gestore del registro revoca l'attribuzione del nome di dominio.

Art. 24 cpv. 3 frase introduttiva e lett. d

³ L'UFCOM stabilisce le informazioni e i documenti che un richiedente deve fornire al centro di registrazione in questione all'attenzione del gestore del registro per verificare la sua identità, il suo indirizzo e la sua esistenza giuridica nonché il rispetto delle condizioni di attribuzione, in particolare:

- d. il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010² sul numero di identificazione delle imprese, per le persone giuridiche e il numero AVS per le persone fisiche.

Art. 24a Acquisizione di dati personali per l'attribuzione di nomi di dominio

Al fine di verificare i dati personali dei richiedenti e dei titolari per attribuire e gestire i nomi di dominio, il gestore del registro ha accesso ai dati personali del registro degli abitanti, del servizio nazionale degli indirizzi e del registro centrale degli assicurati. I dati sono messi a disposizione del gestore del registro online.

Art. 53 cpv. 1 lett. c ed e nonché 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Un nome di dominio è attribuito se, oltre alle condizioni generali di attribuzione di cui all'articolo 25, sono soddisfatte le condizioni particolari di attribuzione seguenti:

- c. *abrogata*
- e. si può legittimamente considerare che esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l'uso previsto del nome di dominio.

^{1bis} Esiste un rapporto oggettivo di cui al capoverso 1 lettera e se il richiedente è una persona fisica e se il nome di dominio, oltre a una denominazione facoltativa scelta liberamente, contiene almeno una delle denominazioni seguenti:

- a. uno dei cognomi ufficiali o un altro cognome attestato nel registro dello stato civile;
- b. un nome;
- c. una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo;
- d. il cognome d'affinità, il cognome dell'unione domestica registrata, il nome ricevuto in seno a un ordine religioso o il nome d'arte con il quale la persona ha acquisito notorietà.

^{1ter} Esiste un rapporto oggettivo di cui al capoverso 1 lettera e se il richiedente non è una persona fisica e se il nome di dominio soddisfa una delle condizioni seguenti:

² RS 431.03

- a. contiene una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo;
- b. si riferisce a una denominazione oggettivamente legata allo Stato o alle sue attività che è utilizzata dall'ente pubblico o dall'organizzazione di diritto pubblico interessata;
- c. contiene una denominazione geografica:
 1. sulla quale il richiedente detiene un diritto o un interesse legittimo,
 2. sulla quale il richiedente sembra detenere un diritto o un interesse legittimo agli occhi del pubblico, o
 3. al cui utilizzo il richiedente è autorizzato da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici o da altre organizzazioni di diritto pubblico interessati;
- d. appartiene a una denominazione sulla quale il richiedente dispone di un interesse legittimo o che agli occhi del pubblico è associata a tale richiedente.

Art. 55 lett. d

Sono eleggibili all'attribuzione di un nome di dominio:

- d. le persone fisiche domiciliate in Svizzera o i cittadini svizzeri.

Art. 56 cpv. 1 e 8^{bis}

¹ I nomi di dominio corrispondenti o affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera devono essere attribuiti tramite mandato di nomina. L'UFCOM può pubblicare una lista non esaustiva delle denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.

^{8bis} La disdetta di un mandato di nomina (art. 41) è autorizzata in particolare se:

- a. il titolare non adempie più le condizioni di attribuzione o non rispetta le disposizioni del mandato; o
- b. il titolare non ha pagato le tasse dovute.

Art. 57 cpv. 2 lett. a, b e d-f

² In caso di domanda plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio in questione nell'ordine di priorità seguente:

- a. *concerne soltanto il testo tedesco*
- b. all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore, rispetto ad altri enti o organizzazioni di questo tipo; se nessun progetto soddisfa questo requisito e gli enti o le organizzazioni richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro rinuncia ad attribuire il nome di dominio;
- d. *concerne soltanto i testi tedesco e francese*

- d^{bis} alla persona giuridica, in caso di concorrenza con una persona fisica;
- e al richiedente che ha richiesto per primo il nome di dominio in questione, se tutti i richiedenti intendano utilizzare il nome di dominio per scopi non commerciali;
- f. al richiedente che prevede un utilizzo che apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore rispetto agli altri richiedenti; se nessun progetto soddisfa questo requisito e se i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l'attribuzione a un'estrazione a sorte o a una vendita all'asta; il ricavato della vendita all'asta è versato alla Cassa federale.

Art. 58 lett. g

Il gestore del registro può revocare, di propria volontà o su richiesta del centro di registrazione, l'attribuzione di un nome di dominio se:

- g. la persona fisica titolare non possiede la cittadinanza svizzera e si reca all'estero, l'attribuzione di un nome di dominio può essere revocata alle seguenti condizioni:
1. essa non si identifica correttamente o non indica un indirizzo postale valido in Svizzera entro 30 giorni, se il gestore del registro, l'UFCOM o un'altra autorità svizzera che interviene nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti lo richiede,
 2. essa utilizza il nome di dominio per offrire prodotti o servizi oppure per fare pubblicità per promuoverli,
 3. vi sono motivi fondati di supporre che essa utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito secondo il diritto svizzero.

Titolo prima dell'art. 61

Sezione 2: Disposizioni transitorie relative alla modificazione del ...

Art. 61

Il gestore del registro fissa la data a partire dalla quale le persone fisiche possono richiedere o vedersi assegnato un nome di dominio .swiss conformemente all'articolo 53 capoverso 1^{bis}. Questa apertura operativa deve avvenire entro il 1° maggio 2024.

II

L'ordinanza del 18 novembre 2020³ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

³ RS 784.106

Art. 48 cpv. 4

⁴ Se un mandato di nominazone viene disdetto ai sensi dell'articolo 56 capoverso 8^{bis} ODIn, l'UFCOM riscuote una tassa calcolata in funzione del tempo impiegato, IVA esclusa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr